

n. *181/2017*/R.G. 201



TRIBUNALE DI TREVISO

- controversie in materia di lavoro e previdenza -

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso;

- esaminati gli atti e i documenti;
- visto l'art. 415 c.p.c.;
- ritenuto

che, appare opportuna l'estensione del contraddittorio a tutti gli insegnanti inseriti nelle graduatorie quali potenziali controinteressati rispetto alla richiesta di assegnazione all'ambito territoriale preferito dalla parte ricorrente ;

FISSA

l'udienza del *18.5.2017* ad ore *11,20* per la comparizione personale delle parti e per la discussione con termini di legge per la costituzione;

DISPONE

che il ricorso e questo decreto siano notificati, a cura della parte ricorrente, entro il *18.3.2017* al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Ambito Territoriale Provinciale (ATP) di Treviso e Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Veneto e che lo stesso unitamente al presente decreto venga pubblicato nel sito del MIUR entro il termine del *18.4.2017*

Treviso, li *21.2.2017*

Il Giudice
dott. Massimo Galli

Depositato in Cancelleria
22 FEB 2017

IL FUNZIONARIO CANCELLIERE GIUDIZIARIO
Michele MARSALA

AVV. C. MASSIMO ORIOLO

Via A. Moro n. 13 – 85050 MARSICOVETERE (PZ)
☎ 0975352515 – Fax 0975352515
pec: oriolomassimo@cert.ordineavvocatipotenza.it
RLOCDM67C10L326L

TRIBUNALE DI TREVISO

GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la sig.ra **POMARICO MARIA** (cf: [REDACTED]), rappresentata e difesa dall'avv. C Massimo Oriolo del Foro di Potenza ([REDACTED]), elettivamente domiciliata con questi presso lo studio dell'Avv. Luca Azzari, Corso Giuseppe Mazzini 84/1 - 31044 - MONTEBELLUNA (TV), come da mandato in calce al presente atto;

fax 0975352515 – pec: oriolomassimo@cert.ordineavvocatipotenza.it;

fax: 0423249910 - pec: lucaazzari@pec.ordineavvocatitrevise.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, in persona del legale rapp. p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, in persona del legale rapp. p.t.

FATTO

1. Nell'a.s. 2014/15 la ricorrente, iscritta nelle GAE della Provincia di Treviso, è stata immessa in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2014, in qualità di docente della scuola secondaria di II grado sul posto di SOSTEGNO, classe di concorso A060 (Scienze naturali, chimica, geografia e microbiologia) presso l'IPSIA G. Galilei di Castelfranco Veneto, ove presta tutt'ora servizio.
2. In data 8 aprile 2016 è stato sottoscritto il CCNI sulla Mobilità concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'A.S. 2016/2017 (DOC. 1);
3. L'art. 6 del citato contratto prevede che la mobilità territoriale del personale

l'esito delle procedure di mobilità gestite dal sistema informatico del MIUR da cui si evince che la stessa non ha ottenuto il trasferimento richiesto (DOC. 3).

8. Nel tentativo di comprendere le ragioni di tale trattamento deteriore, la ricorrente ha verificato che altri colleghi di lavoro con un punteggio inferiore al suo e appartenenti, essi stessi, alla fase B1 della mobilità o a fasi successive **hanno, invece, ottenuto il trasferimento negli stessi Ambiti territoriale da lei prescelti e indicati ai primi posti fra le preferenze territoriali.**

9. Così, ad esempio, nell'**Ambito territoriale Basilicata 0003** (indicato dalla ricorrente alla 3ª posizione fra le "preferenze territoriali"), nella fase B1 della mobilità, è stato effettuato il trasferimento della docente: MINERVINO MARIA, [REDACTED] **con punti 34 – (DOC. 4).**

10. Dallo stesso Bollettino della mobilità si evince, inoltre, che nella successiva fase D della mobilità è stato effettuato il trasferimento di: VERRASTRO ANDREA [REDACTED] [REDACTED] con punti 35. Si tratta di un trasferimento relativo alla successiva fase D della mobilità avvenuto in violazione dell'art. 6 (FASE D) del CCNI sulla mobilità il quale prevede testualmente che i movimenti avvengono nei limiti "*... dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti.*"

Del resto anche se il docente Verrastro potesse far valere una delle preferenze disciplinate dall'art. 13 dello stesso CCNI, le stesse sarebbero ininfluenti tenendo conto che: *"Le precedenze riportate nel presente articolo (n.d.r.: art. 13.1 Sistema delle precedenze) sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione"*

11. Stando così le cose, considerato che la ricorrente ha un interesse concreto a rientrare nella città in cui risiede insieme agli anziani genitori e tenuto conto che è risultato del tutto infruttuoso il tentativo di conciliazione esperito dalla ricorrente, è necessario proporre azione giudiziali anche allo scopo di evitare il consolidarsi di una situazione fattuale fonte di grave pregiudizio per la ricorrente.

DIRITTO

malgrado vi fossero disponibilità di posti proprio negli Ambiti prescelti dalla ricorrente (cfr. punti sub 9 e 10 della parte in fatto e doc. 2 e 4), guarda caso assegnati a docenti con minor punteggio rispetto alla ricorrente stessa.

In tal modo, oltre che essere state disattese le previsioni del CCNI sulla Mobilità e dell'O.M. n. 241/2016, è stato disatteso anche il generale principio in base al quale le garanzie di imparzialità e pari opportunità degli aspiranti dipendenti del personale scolastico, sono assicurate da un sistema fondato sulla graduatoria degli aventi diritto, cui espressamente rinvia il citato Allegato 1 del CCNI sulla mobilità.

Nel caso di specie l'attribuzione del punteggio, derivante dal possesso di determinati requisiti soggettivi dichiarati dalla ricorrenti, verificati e convalidati dalla stessa Amministrazione scolastica (cfr.: doc. 2), è il presupposto per la concretizzazione della graduatoria la quale, tanto in fase di assunzione quanto nelle fasi delle mobilità territoriali, è l'unico criterio oggettivamente verificabile (cfr: art. 28 DPR n. 487/1994).

Senonchè malgrado la chiarezza del dettato normativo e contrattuale, non è dato comprendere quali ulteriori parametri (oltre quello del punteggio) hanno inciso sui processi di trasferimento che, ad ogni modo, si sono rivelati del tutto fallaci posto che il c.d. algoritmo ministeriale, ha finito con lo stravolgere il sistema delle graduatorie assegnando gli Ambiti prescelti dalla ricorrente a colleghi con minor punteggio.

Pertanto, non essendo stati resi noti i criteri (gli algoritmi) attraverso i quali il MIUR ha gestito i processi di mobilità territoriali del personale docente, emerge una evidente violazione anche dei principi in tema di trasparenza e buona amministrazione, oltre che dei principi di correttezza e buona fede.

Ed invero la p.a., quando pone in essere atti destinati ad incidere nella sfera giuridica di terzi, non può certo agire per fatti concludenti, omettendo di rendere noti i presupposti fattuali e giuridici del suo agire.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce il fulcro dell'esercizio dell'attività della p.a. (art. 3, L. n. 241/1990) e, quindi, un presidio di legalità sostanziale insostituibile.

Anche quando la p.a. pone in essere atti di gestione del rapporto di lavoro, essi devono



necessariamente enunciare le ragioni di fatto e di diritto che li sorreggono, allo scopo di consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione.

Il difetto di motivazione costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità ed appare diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento stesso (in tal senso: Consiglio di Stato, sez. IV; 09/10/2012 n. 5257).

Sussistono, in definitiva, le condizioni affinché siano disapplicati gli atti presupposti relativi alla gestione dei processi di mobilità, ancorché non conosciuto, adottati dall'Amministrazione Scolastica resistente, in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente, con susseguente declaratoria del diritto della stessa di essere assegnata ad uno degli Ambiti territoriali da lei prescelti nella domanda di mobilità e assegnati a docenti con un punteggio inferiore.



Allo stato la ricorrente, come in atti rappresentata e difesa

RICORRE

Alla S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, *anche con decreto reso inaudita altera parte*, ovvero previa fissazione di udienza in contraddittorio fra le parti, ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art.700 C.p.C., , voglia:

- 1) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta tenuta dalle Amministrazioni resistenti e, per l'effetto, disapplicare e/o sospendere e/o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente;
- 2) ordinare alle Amministrazioni resistenti di assegnare la ricorrente, con effetto dal 1° settembre 2016, nell'Ambito Basilicata 0003 o presso gli altri Ambiti delle Regioni Basilicata o di Regioni limitrofe, così come indicati cronologicamente nella domanda di mobilità nella sez. " Preferenze territoriali" o, in oni caso, come

ritenuto di giustizia

- 3) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

CON RISERVA DI AGIRE IN SEPARATA SEDE PER IL RISTORO DEI DANNI.

MEZZI DI PROVA: ai sensi dell'art. 213 cpc si chiede vengano richieste informazioni alla p.a. resistente relative al c.d. "algoritmo", ovvero al principio logico-matematico utilizzato per l'assegnazione della ricorrente alla sede contestata, nonché per l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor punteggio, nell'ambito territoriale richiesto o in quelli prossimi.

DOCUMENTI DEPOSITATI:

- 1) CCNI Mobilità 2016/17;
- 2) Domanda di mobilità convalidata;
- 3) Comunicazione di mancato accoglimento domanda mobilità;
- 4) Bollettino Mobilità Prov. Potenza.

VALORE DELLA CONTROVERSIA: INDETERMINATO.

Villa d'Agri – Treviso, 10 gennaio 2017.

avv. C. Massimo Oriolo

